

FONDO PENSIONE APERTO

“SOLUZIONE PREVIDENTE”

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Il Fondo Pensione Aperto Soluzione Previdente è iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il n. 155.

Chiara Vita S.p.A., Compagnia che ha istituito il Fondo pensione Aperto, si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa del Fondo Pensione Aperto Soluzione Previdente.

Il presente documento è valido a decorrere dal 02 Aprile 2012.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, all’articolo 11, comma 7 regola i casi, requisiti e limiti per conseguire anticipazioni della posizione individuale maturata durante la fase di accumulo della prestazione previdenziale.

2. MODALITA’ DI ACCESSO

L’aderente al Fondo può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75%, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’Art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’Art.1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- d) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze.

Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

3. LIMITI

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

L’ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

L’anticipazione può essere richiesta dall’aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati.

4. COSTI

Il Fondo non prevede costi per richieste di anticipazioni.

5. EFFETTI SULLA POSIZIONE INDIVIDUALE E SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Le somme percepite dall’aderente a titolo di anticipazioni, riducono il capitale disponibile che, al momento della maturazione dei diritti alla prestazione pensionistica, costituirà la base per il calcolo della pensione complementare.

La posizione individuale, infatti, consiste nel capitale accumulato a seguito dei versamenti effettuati e dei rendimenti maturati, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità (5.164,57 Euro).

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondente alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all’aderente un credito di imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

6. MODALITA' DI RICHIESTA

La richiesta di anticipazione, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, può essere presentata con richiesta scritta presso lo sportello bancario o inviata a mezzo lettera raccomandata A/R al Fondo Pensione Aperto presso CHIARA VITA S.p.A. – Via P. Gaggia 4, 20139 Milano.

Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione con tempestività e comunque entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta presso il Fondo. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, entro 30 giorni, la stessa invia all'aderente richiesta di integrazione, e provvede all'erogazione dell'anticipazione entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE

Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

L'anticipazione può essere richiesta entro 18 mesi dalla data di effettuazione della terapia o intervento straordinario.

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) che riconosca il carattere straordinario della terapia o dell'intervento ovvero la necessità degli stessi;
- fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, il Fondo non ritenga opportuno corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.

In caso di spese sanitarie per il coniuge o per i figli è necessario allegare anche certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del Beneficiario dell'acquisto:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi, del contratto di vendita, nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio e, nel caso di costruzione in proprio, del titolo di proprietà del terreno).

In caso di acquisto della prima abitazione per i figli è necessario allegare anche certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con la concessione edilizia e le fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione

L'anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulla prima casa di abitazione.

Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui all'articolo 6 comma 2 del suddetto decreto, ancorché in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.

A norma della legge sopra citata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione i seguenti:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni di uso;
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile per il quale vengono eseguiti i lavori;
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento);
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori;
- copia della ricevuta di pagamento dell'IMU, se dovuta;
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio;
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);
- dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria), nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi i 51.645,69 Euro;
- fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli è necessario allegare anche certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

8. TRATTAMENTO FISCALE

Si rinvia al "Documento sul regime fiscale", per le informazioni inerenti la fiscalità applicabile alle anticipazioni.

9. CEDIBILITÀ, SEQUESTRABILITÀ E PIGNORABILITÀ

Le anticipazioni di cui alla lettera a) del paragrafo "2. MODALITÀ DI ACCESSO" sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Le somme di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo "2. MODALITÀ DI ACCESSO" non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.



Chiara Vita S.p.A. – Compagnia di Assicurazione sulla Vita S.p.A
Sede Legale e Operative Via P. Gaggia, 4 20139 Milano Tel 02 5743861 – fax 0255249904
Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Capitale Sociale €34.178.000,00 i.v. - Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 - R.E.A. n. 1882793
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d'ordine 031
Imp. Autor. all'esercizio delle ass. sulla Vita con Provv. I.S.V.A.P. n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)